
LA TUTELA DEI CONSUMATORI

puntuale comunicazione all'IVASS da parte degli **intermediari** degli elementi informativi necessari per l'aggiornamento del RUI).

Sono stati riscontrati casi di polizze contraffatte (principalmente nei **rami vita** e cauzioni), apparentemente intestate a compagnie italiane o straniere, immesse sul mercato da **intermediari** regolarmente iscritti nel RUI nell'ambito di un'attività parallela dai profili penalmente rilevanti. L'Istituto ha tempestivamente attivato forme di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e, in caso di imprese estere, con l'**Autorità di Vigilanza** del Paese di origine per assicurare una adeguata tutela dei contraenti e il corretto funzionamento del mercato.

Tra le più frequenti **violazioni degli obblighi di separazione patrimoniale** si confermano:

- il mancato versamento sul conto corrente separato dei premi incassati dagli **intermediari**, collegato nella maggior parte dei casi alla mancata registrazione dei titoli incassati;
- l'utilizzo di carte prepagate per ricevere il pagamento dei premi da parte dei contraenti;
- il ricorso a conti correnti privi dei requisiti di separazione per ricevere i premi pagati dagli assicurati (violazione riscontrata principalmente nei confronti degli iscritti nella sezione E del RUI).

Le omesse comunicazioni degli incassi di premi si verificano in alcuni casi con riferimento ai contratti vita; l'omissione è facilitata talvolta dall'incasso in contanti dei premi, in violazione della normativa di settore

A fronte delle suddette condotte sono stati avviati conseguenti procedimenti sanzionatori.

Permangono numerosi casi di **violazione degli obblighi di informativa precontrattuale e di valutazione di adeguatezza** dei contratti, soprattutto nella proposta di polizze in sostituzione o trasformazione di precedenti contratti, con l'assenza di corrette informazioni sul nuovo prodotto e sulle eventuali penalità derivanti ai clienti per effetto della sostituzione.

Il fenomeno è stato riscontrato prevalentemente nei prodotti vita *unit o index-linked* offerti da collaboratori di agenzie dotate di un consistente portafoglio clienti e di un'ampia rete distributiva.

Fenomeni di vendita inadeguata sono stati riscontrati nel collocamento di polizze PPI o di polizze decorrelate da parte di istituti di credito e di **intermediari** iscritti nella sezione D del RUI, in occasione dell'erogazione di finanziamenti.

Condotte non rispettose del *best interest* dei consumatori si sono manifestate attraverso **addebiti alla clientela di oneri per consulenze elevati** in occasione di vendita di **prodotti assicurativi**. Il fenomeno riguarda principalmente il mercato, in espansione, delle coperture in abbinamento a finanziamenti *retail*, proposti da soggetti che agiscono nella doppia veste di **intermediari** assicurativi e di mediatori creditizi.

2.7. - Quesiti e richieste di parere

Nel 2018 i quesiti e le richieste di parere provenienti dagli operatori e da soggetti terzi (studi professionali, enti formativi) sono stati 149 (207 nel 2017).

Molti quesiti vertono su questioni applicative del Regolamento IVASS n. 40/2018, soprattutto in materia di formazione e aggiornamento professionale degli **intermediari** (aggiornamento periodico, completamento dell'aggiornamento professionale e conseguenze in caso di inadempimento, requisiti dei soggetti formatori, svolgimento del test di verifica, aggiornamento dei collaboratori in caso di pluralità di incarichi o di collaborazioni orizzontali ex

La vigilanza sulla distribuzione assicurativa

art. 22 L. n. 221/2012) ma anche sulla titolarità dei domini in caso di operatività tramite siti *internet* o sull'attività di intermediazione a titolo accessorio.

Altri quesiti vertono sulla separatezza patrimoniale, il pagamento dei premi tramite PayPal, la condivisione dei locali della sede operativa tra diversi *intermediari* nonché le possibili collaborazioni tra *intermediari* ai sensi dell'art. 22, co. 10, L. 221/2012, comprese quelle tra banche (sezione D del RUI) e altri *intermediari*, in particolare brokers.

Vista la rilevanza delle questioni e l'interesse per tutti gli operatori del settore, l'Istituto ha pubblicato sul sito alcune *FAQ*, aggiornate con l'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 40/2018 (cfr. V.3.3.4).

Risposte a quesiti rilevanti

È stata posta la questione se, nel caso di un intermediario plurimandatario, sia legittimo il mancato riconoscimento da parte di un'impresa di assicurazione dei corsi di aggiornamento professionale organizzati o erogati da un'altra impresa mandante.

Al riguardo, l'art. 87, co. 5, del Regolamento IVASS n. 40/2018 consente alle imprese o agli *intermediari* di riferimento di attuare forme di coordinamento per ripartire tra loro le attività di formazione o di aggiornamento professionale. In ogni caso, perché le attività formative siano riconosciute dalle altre imprese o *intermediari* mandanti, dovranno essere svolte nel rispetto degli standard minimi previsti dalle norme (Parte IV del Regolamento) e sempre che la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.

Riguardo alla possibilità di **operare mediante sito *internet* il cui dominio risulti intestato a un collaboratore iscritto nella sezione E dell'intermediario di riferimento**, si rinvia all'art. 78 del Regolamento IVASS n. 40/2018, secondo cui i distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di *prodotti assicurativi* tramite siti *internet* sono titolari del relativo dominio e, qualora l'attività sia svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.

Pertanto, se l'attività svolta dal collaboratore via *internet* è riconducibile esclusivamente all'intermediario di riferimento, quest'ultimo dovrà essere il titolare del dominio, personalmente o con la società iscritta nel registro attraverso la quale opera.

E' stato chiesto se, in relazione all'art. 22 co. 10 della L. n. 221/2012, un **agente possa instaurare un rapporto di Libera Collaborazione, come proponente, con un broker**, il quale mette a disposizione dell'agente proponente i suoi rapporti di Libera Collaborazione con altrettanti agenti, che rivestiranno volta per volta la *funzione* di agenti emittenti.

In generale, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 221/2012, gli *intermediari* iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI nonché gli *intermediari* iscritti nell'Elenco annesso al Registro possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra *intermediari* iscritti nella medesima sezione del Registro o nell'Elenco annesso, sia tra *intermediari* iscritti in differenti sezioni, a condizione che ricorrano i presupposti individuati dall'art. 42, co. 3 e 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Nel caso di specie, la L. n. 221/2012 regola esclusivamente rapporti reciproci tra intermediario proponente e intermediario emittente; la lettera della norma induce pertanto a ritenere che la stessa non intenda riferirsi a rapporti trilaterali come quello esposto, di conseguenza non consentiti. Lo schema prospettato non appare conforme alla norma e renderebbe di fatto ingestibili i rapporti, in termini di

LA TUTELA DEI CONSUMATORI

trasparenza (compilazione dell'informativa precontrattuale) e responsabilità, nonché di gestione degli eventuali reclami. Inoltre, nel suddetto modello il broker, limitandosi a far da tramite tra i due agenti, non svolgerebbe in concreto alcuna reale attività di intermediazione, non avendo rapporti né con il cliente né con l'impresa emittente.

Per contro, nei rapporti ex lege 221/2012 tra agente (proponente) e broker (emittente), l'esigenza di collocare i rischi proposti richiede al broker di ricercare la copertura più adeguata, contattando direttamente l'[impresa di assicurazione](#) o una sua mandataria. Questi ultimi rapporti sono formalizzati solitamente con la stipula di un accordo di libera collaborazione (da non confondere con l'accordo di cui alla L. n. 221/2012), eventualmente ratificato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'art. 118 del [CAP](#), salvo il caso di rapporti di carattere estemporaneo.

In conclusione, mancando nello schema prospettato un accordo espresso tra i due agenti ed essendo prevista un'anomala presenza del broker, che nei rapporti trilaterali assumerebbe la duplice veste di proponente ed emittente, il modello distributivo rischierebbe di falsare l'informazione fornita al cliente, eludendo gli obblighi e le garanzie imposte dall'art. 22 della L. n. 221/2012, e di alterare il ruolo normativamente disciplinato di ciascuno dei tre [intermediari](#).

2.8. - La gestione del Registro

2.8.1. - Le istruttorie gestite

L'unica modalità di trasmissione delle istanze relative alle movimentazioni nel [RUI](#) è, a oggi, il modello elettronico firmato digitalmente, inviato alla casella di posta elettronica dedicata.

Per le comunicazioni dell'Istituto con gli [intermediari](#) iscritti nelle sezioni A, B, e D del Registro viene utilizzata quasi esclusivamente la [PEC](#), con consistenti benefici in termini di efficienza e di efficacia.

Nel 2018 le istanze lavorate sono state 87.663 con un tempo di lavorazione medio pari a tre giorni, in forte riduzione rispetto ai sette giorni nel 2017.

La tabella V.9 riporta le movimentazioni del [RUI](#), in entrata e in uscita, ripartite per tipo di istruttoria conclusa nel 2018:

La vigilanza sulla distribuzione assicurativa

Tavola V.9

Procedimenti conclusi nel 2018 per tipo di istruttoria							
	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Elenco Annesso	Totale
Iscrizioni*	506	197	4.555	4	37.700	338	43.300
Cancellazioni**	950	272	2	37	15.133	252	16.646
Reiscrizioni	122	70	216	4			412
Passaggi di sezione	547	127	1.524		547		2.745
Estensioni dell'attività all'estero	101	388		2			491
Provvedimenti di attivazione dell'operatività o inoperatività	14.591	2.554		18			17.163
Annotazioni sul registro per effetto di procedimenti disciplinari	54	64	1		133		252
Variazioni dati anagrafici	4.503	1.150	4	129	841	27	6.654
Totale	21.374	4.822	6.302	194	54.354	617	87.663

* Le istruttorie di iscrizione in sezione E includono gli avvisi e le cessazioni dei rapporti di collaborazione. Per ogni istruttoria sono effettuate in media 6 movimentazioni, per un totale di teste interessate pari a oltre 200 mila nell'anno. —

** Le istruttorie di cancellazione dalla sezione E determinano la cancellazione degli **intermediari** iscritti in caso di cessazione dell'ultimo rapporto di collaborazione, perdita dei requisiti di iscrizione, radiazione dal registro.

2.8.2. - *Aggiornamento del RUI*

L'entrata in vigore del Regolamento n. 40/2018, che ha abrogato, tra gli altri, il Regolamento **ISVAP** n. 5/2006, ha reso necessario un adeguamento del **RUI**, in attuazione della Direttiva **IDD**.

La nuova disciplina relativa al divieto di doppia iscrizione nelle sezioni A e E è stata oggetto di analisi d'impatto, in cui sono stati individuati i vantaggi di un'informazione più chiara per il consumatore circa la qualifica dell'intermediario con cui è entrato in contatto, di maggiore efficienza nella gestione dei dati nel **RUI**, di un risparmio di costi per l'intermediario, non più tenuto al pagamento del contributo di vigilanza per l'iscrizione anche nella sezione A.

Come disposto dall'art. 99 del Regolamento **IVASS** n. 40/2018, sono stati cancellati d'ufficio gli **intermediari** contemporaneamente iscritti nelle sezioni A e E: 149 **intermediari** dalla sezione A (148 persone fisiche e una società) e 150 dalla sezione E (136 persone fisiche e 14 società).

Il Regolamento **IVASS** n. 40/2018 ha introdotto un nuovo concetto di operatività per gli **intermediari** iscritti nella sezione A del **RUI**, legato all'effettivo possesso di accordi distributivi per gli agenti. Si è pertanto proceduto alla registrazione d'ufficio dell'inoperatività per 192 **intermediari** iscritti in sezione A (95 persone fisiche e 97 società), che non risultavano in possesso di accordi distributivi a titolo individuale o non erano responsabili per l'intermediazione di società iscritte in sezione A con almeno un mandato attivo.

LA TUTELA DEI CONSUMATORI

La Direttiva **IDD** ha prescritto il censimento e la pubblicazione di nuovi dati nel Registro:

- a) gli **intermediari** assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'art. 109-bis, co. 1 del **CAP**, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione; tali soggetti, da iscrivere in sezione F, sono iscritti, in via transitoria, nella sezione A;
- b) gli **intermediari** assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B, C o F, nonché gli addetti degli **intermediari** iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi;
- c) i nomi dei responsabili della distribuzione assicurativa e riassicurativa delle imprese di Assicurazione e **Riassicurazione** e degli **intermediari** iscritti nella sezione D;
- d) le informazioni sulle **partecipazioni** e gli stretti legami di cui all'art. 105 del Regolamento **IVASS** n. 40/2018.

I nuovi dati sub b) e c) sono pubblicati settimanalmente in elenchi distinti nel sito dell'**IVASS** – sezione Registro Unico, non essendo al momento possibile registrare queste informazioni nel **RUI**.

Nel 2018 è proseguito il monitoraggio delle posizioni relative agli iscritti inadempienti all'obbligo di pagamento del contributo di vigilanza o non operativi da oltre tre anni per i quali è stato disposto il provvedimento di cancellazione d'ufficio in quanto privi dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.

Gli **intermediari** non operativi o morosi cancellati nell'anno sono stati 352, a fronte dei 696 nell'anno precedente e dei 4.355 del 2016.

L'attività di manutenzione del **RUI** è stata estesa alla gestione di numerose posizioni non in regola con l'obbligo di pagamento del contributo al Fondo broker (**Consap**).

Nel 2018 è infine proseguita la verifica sistematica del possesso dei requisiti di iscrizione, in particolare attraverso controlli svolti ai sensi dell'art. 71 del **D.P.R.** 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 35 del Regolamento **IVASS** n. 40/2018. Le verifiche svolte per l'anno 2018 sono state 591.

2.8.3. - L'adeguamento dell'infrastruttura del RUI alla IDD

La registrazione e la gestione delle nuove informazioni rese dagli **intermediari** rende necessaria una revisione del **RUI**, da effettuarsi in collaborazione con la Banca di Italia. L'intervento riguarderà anche l'adeguamento del modello elettronico (PDF dinamico) per consentire la trasmissione da parte degli **intermediari** delle nuove informazioni e dei controlli automatici in fase di compilazione del modello e di successiva gestione dell'istruttoria.

Anche in considerazione del contesto normativo **IDD**, che richiede, tra l'altro, sistemi semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli **intermediari**, l'Istituto ha deliberato la progettazione di un nuovo applicativo per la gestione del **RUI** e dell'Elenco Annesso. Si intende realizzare un sistema di registrazione tramite *web*, facilmente accessibile, altamente interattivo e integrato con i sistemi informatici dell'**IVASS**.

La vigilanza sulla distribuzione assicurativa

Tutte le funzionalità dedicate agli **intermediari** saranno accessibili in un'area pubblica e una privata sul sito *internet* dell'Istituto. Gli **intermediari** disporranno di servizi *online* nell'area privata per dialogare con l'Istituto, verificare lo stato dell'iscrizione e di tutte le istruttorie avviate, in un'ottica di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzione dei tempi di risposta.

Al tempo stesso, l'Istituto disporrà di un sistema per svolgere, in modo efficace ed efficiente, le proprie operazioni tramite una base dati integrata con tutte le informazioni necessarie. Il sistema permetterà, tra l'altro, di: a) svolgere controlli automatici sulle informazioni fornite dagli **intermediari** per la verifica del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione secondo criteri predeterminati; b) automatizzare i procedimenti massivi di cancellazione dal Registro degli **intermediari** non operativi da oltre tre anni e inadempienti al pagamento del contributo di vigilanza; c) interrogare *online* i dati storici della lista degli **intermediari**, italiani e dello Spazio Economico Europeo; d) calcolare indicatori di vigilanza in fase di iscrizione dei nuovi soggetti.

La crescente dimensione degli archivi **RUI** richiederà la gestione delle informazioni attraverso un sistema di *business intelligence* per la produzione di report e statistiche, a supporto delle strutture di controllo dell'**IVASS** e delle azioni di vigilanza preventiva.

2.8.4. - *La prova di idoneità per l'iscrizione nel RUI*

A giugno 2018 si è conclusa la prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro – sessione 2017 – alla quale hanno partecipato 3.196 candidati su 5.893 ammessi.

Hanno conseguito l'idoneità 1.050 esaminati, pari al 32,8% dei presenti a fronte del 25,2% della precedente sessione. La percentuale dei promossi nelle ultime sessioni d'esame vede un continuo e significativo incremento dal 12% del 2014.

Con Provvedimento n. 78 del 30 ottobre 2018 è stata bandita la prova di idoneità per la sessione 2018, per la quale sono state presentate 5.274 domande di partecipazione (erano 5.946 nella sessione precedente).

Tavola V.10

Prova di idoneità per l'iscrizione al RUI – sessione 2018		
distribuzione delle domande per modulo		
<i>(unità e valori percentuali)</i>		
Modulo	Domande	%
Assicurativo	4.849	91,9
Riassicurativo	82	1,6
Assicurativo e Riassicurativo	343	6,5
Totale	5.274	100,0

LE SANZIONI

VI. - LE SANZIONI

Con l'emanazione del Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018 è stata completata sotto il profilo regolamentare la riforma del sistema sanzionatorio introdotto dal legislatore nel nuovo **CAP** in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (**IDD**) e dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 231/2007) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° ottobre 2018.

I più significativi aspetti disciplinati dal Regolamento riguardano: a) i criteri per l'individuazione della rilevanza della violazione ai fini dell'avvio del procedimento; b) la nozione di fatturato rilevante ai fini della determinazione della misura massima della sanzione pecuniaria delle società; c) il riferimento al semestre quale arco temporale per l'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole; d) il rafforzamento del diritto di difesa con la previsione di un ulteriore momento avanti all'Organo decisorio (c.d. contraddittorio rafforzato); e) con riguardo alle sanzioni irrogabili agli esponenti aziendali e al personale, una più precisa definizione dei soggetti destinatari della procedura sanzionatoria rispetto alla norma primaria; f) l'individuazione delle unità organizzative responsabili del procedimento sanzionatorio in relazione ai destinatari della contestazione e alla materia nonché i soggetti competenti per fase istruttoria; g) l'elenco dettagliato dei criteri di graduazione delle sanzioni.

1. - I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PECUNIARI

Nel 2018 si è registrata una diminuzione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'Istituto pari nel complesso a -23,7%, decremento che ha interessato sia le ordinanze di irrogazione della sanzione (-23,5%) sia le archiviazioni dei procedimenti (-25,7%). Si è trattato, in particolare, di 1.442 provvedimenti (1.889 nel 2017) ripartiti tra 1.318 ordinanze di ingiunzione (1.722 nel 2017) e 124 archiviazioni (167 nel 2017).

Le sanzioni complessivamente irrogate ammontano a 10,4 milioni di euro (12,8 milioni nel 2017), con una contrazione rispetto all'anno precedente del -18,7%.

Anche per il 2018 è stato seguito il criterio dell'accorpamento procedimentale – avviato dall'Istituto nell'anno precedente – con riferimento a procedimenti distinti avviati con singoli atti di contestazione poi confluiti in un unico provvedimento conclusivo, previa valutazione dei presupposti di fatto e normativi, per fattispecie omogenee relative alla stessa impresa. Le tipologie di violazione confluite in un unico provvedimento hanno riguardato la liquidazione tardiva di prestazioni vita rispetto al termine fissato dalle condizioni di contratto, la tardiva o erronea alimentazione delle banche dati sinistri e attestati di rischio.

Riguardo alle imprese vita, sono stati conclusi quattro procedimenti aperti secondo la speciale procedura sanzionatoria prevista dall'art. 327 del **CAP** (c.d. illecito seriale) e definiti con applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva.

I provvedimenti sanzionatori pecuniari

In due casi si tratta di provvedimenti ingiuntivi recanti sanzioni complessive per 433.300 euro a seguito di violazioni per il mancato invio ai contraenti (rispettivamente 98.410 e 100.163 contratti vita), almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di avvisi non conformi alle prescrizioni normative in quanto privi dell'indicazione della specifica documentazione che il beneficiario deve trasmettere alla compagnia per la liquidazione della prestazione, in violazione dell'art. 183, co. 1, lett. a) e co. 2, del CAP e dell'art. 17, co. 1, del Regolamento ISVAP n. 35/2010. I restanti due casi riguardano ordinanze ingiuntive per 666.700 euro a seguito di illeciti in materia di liquidazione tardiva di prestazioni vita.

Come per l'anno precedente, il maggior numero di procedimenti sanzionatori si registra con riferimento alle violazioni delle norme a presidio dei diritti degli assicurati e dei danneggiati, in particolare per il mancato rispetto delle disposizioni in materia *r.c. auto*.

Nell'ambito dell'attività sanzionatoria, una novità è costituita da provvedimenti conseguenti alla campagna di verifiche ispettive che l'Istituto ha condotto sull'applicazione della Direttiva *Solvency II* e che ha riguardato le metodologie e le procedure adottate dalle imprese vita e miste per la determinazione delle *Best Estimate of Liability (BEL)*. Sono emerse debolezze metodologiche – fra le quali errori nella base dati utilizzata nel calcolo delle riserve, non corretta determinazione delle ipotesi di riscatto e delle spese generali, mancata modellizzazione dei versamenti aggiuntivi, non corretta segmentazione del portafoglio – con impatto sulla determinazione dell'*indice di solvibilità*. In tale contesto, sono stati emessi provvedimenti di ingiunzione per violazione dell'art. 30-bis, co. 1, del CAP nella parte in cui dispone che *“l'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi”*.

Infine, le sanzioni irrogate agli *intermediari* sono in ulteriore lieve diminuzione nel numero e nell'importo rispetto all'anno precedente; si registrano 266 ordinanze per 3,4 milioni di euro (271 ordinanze per 3,5 milioni nel 2017).

1.1. - Ordinanze emesse

I provvedimenti sanzionatori hanno interessato 76 imprese e 258 *intermediari*.

Tavola VI.1

Ordinanze emesse										
<i>(importi in milioni di euro e valori percentuali)</i>										
	2018			2017			Variazione			
	N.	%	Importo	N.	%	Importo	N.	%	Importo	%
Ordinanze di ingiunzione	1.318	91,4	10,4	1.722	91,2	12,8	-404	-23,5	-2,4	-18,7
Provvedimenti di archiviazione	124	8,6		167	8,8		-43	-25,7		
Totale ordinanze	1.442	100,0	10,4	1.889	100,0	12,8	-447	-23,7	-2,4	-18,7

LE SANZIONI

Tavola VI.2

Ordinanze di ingiunzione del 2018 per destinatari			
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
	Imprese	Intermediari	Totale
Numero Ordinanze	1.052	266	1.318
%	79,8	20,2	100,0
Importo Ordinanze	7,0	3,4	10,4
%	67,3	32,7	100,0

Tavola VI.3

Ricorsi avverso ordinanze di ingiunzione e confronto		
<i>(unità)</i>		
	2018	2017
Ordinanze di ingiunzione emesse	1.318	1.722
Ricorsi al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato	15	17
% sul totale ordinanze di ingiunzione	1,1	1,0

I ricorsi, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, sono riferiti a **intermediari** (0,7% del totale ordinanze di ingiunzione) e alle **imprese** (0,4%). Per queste ultime il maggior numero di impugnazioni ha riguardato ordinanze in materia di violazione degli obblighi inerenti alla liquidazione di prestazioni di polizze vita (0,3%).

1.2. - Tipologie di violazioni riscontrate

Nell'ambito delle ordinanze ingiuntive emesse per illeciti nel comparto **r.c. auto** assumono sempre una incidenza rilevante le violazioni relative alla liquidazione dei sinistri (tav. VI.5).

Tavola VI.4

Violazione delle disposizioni in materia di r.c. auto										
<i>(importi in milioni di euro e valori percentuali)</i>										
	2018				2017		Variazione			
	N.	%	Importo	%	N.	Importo	N.	%	Importo	%
Ordinanze di ingiunzione	901	68,4	4,6	44,3	1.309	6,2	-408	-31,2	-1,6	-25,8

I provvedimenti sanzionatori pecuniari

Tavola VI.5

Violazione delle norme sui tempi di liquidazione dei sinistri										
<i>(importi in milioni di euro e valori percentuali)</i>										
Ordinanze di Ingiunzione	Numero			Importo			di cui con procedura di risarcimento diretto			
	N.	% r.c. auto	% totale	Mil. euro	% r.c. auto	% totale	Numero		Importo	
							N.	% totale	Mil. euro	% totale
2018	599	66,5	45,4	3,1	67,4	29,5	267	44,6	0,9	29,0
2017	986			4,4			447	45,3	1,6	36,8

Nell'anno 2018 i provvedimenti ingiuntivi concernenti la liquidazione dei sinistri r.c. auto si riferiscono a 39 imprese, con una sensibile diminuzione per numero e importo.

Tavola VI.6

Altre violazioni in materia di r.c. auto											
<i>(importi in milioni di euro)</i>											
2018										2017	
Attestati di rischio		Banca Dati Sinistri		Banca Dati attestati		Altri illeciti r.c. auto		Totale		Totale	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
72	0,2	30	0,3	34	0,3	166	0,7	302	1,5	323	1,8

Tavola VI.7

Violazione delle disposizioni di natura diversa										
<i>(importi in milioni di euro e valori percentuali)</i>										
	2018				2017		Variazioni			
	N.	% sul totale mercato	Importo	% sul totale mercato	N.	Importo	N.	%	Importo	%
Ordinanze di ingiunzione	417	31,6	5,8	55,7	413	6,6	4	1,0	-0,8	-12,1

Le ordinanze di ingiunzione emesse per illeciti diversi dalla materia r.c. auto si riferiscono a violazioni in materia di liquidazione di prestazioni vita, al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione all'Istituto a fini di vigilanza e di norme in materia di gestione dell'attività di impresa nonché a violazioni concernenti l'attività di intermediazione.

L'area dell'intermediazione ha registrato larga parte dei provvedimenti sanzionatori non auto (63,8% per numero e 58,6% per importo). Nei confronti di agenti, broker e loro collaboratori sono state irrogate sanzioni per 3,4 milioni di euro (266 ordinanze), in lieve diminuzione rispetto al 2017 (3,5 milioni di euro per 271 provvedimenti). Tali sanzioni riguardano in prevalenza la violazione delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati o delle norme in materia di separazione patrimoniale (148 ordinanze ingiuntive per 2,2 milioni di euro). Un consistente numero di provvedimenti ingiuntivi riguarda

LE SANZIONI

la violazione degli obblighi di comunicazione all'Istituto delle variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione: si tratta di 91 ordinanze ingiuntive per 147.500 euro.

1.3. - Le sanzioni pagate

Gli importi delle sanzioni pagate nell'anno si riferiscono a ordinanze di ingiunzione emesse dall'Istituto anche negli anni precedenti. Si tratta, in alcuni casi, di pagamenti per maggiorazione dell'importo della sanzione in quanto effettuati oltre il termine di 30 giorni o relativi a ordinanze per le quali è stato consentito il frazionamento mensile, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 26 della L. n. 689/1981.

Tavola VI.8

Sanzioni pagate							
<i>(migliaia di euro e valori percentuali)</i>							
	2018	2017	Variazione 2018/2017				
Importo pagato	8.381,40	9.141,50	-8,3%				
Per anno di emissione delle ordinanze di ingiunzione							
	2018	2017	2016	2015	2014	2012	Totale
Importo pagato	6.935,20	1.276,00	54,20	6,50	89,80	19,70	8.381,40
Per soggetto beneficiario della sanzione – 2018							
Consap – FGVS (Violazione normativa r.c. auto)				ERARIO (Violazioni di diversa natura)		Totale	
Importo pagato	% totale	Importo pagato	% totale				
4.880,60	58,2	3.500,80	41,8	8.381,40			

*Le sanzioni disciplinari***2. - LE SANZIONI DISCIPLINARI****2.1. - Istruttoria dei procedimenti disciplinari e attività del Collegio di garanzia**

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, diviso in due Sezioni e coadiuvato dalla Segreteria presso il Servizio Vigilanza **Intermediari**, valuta le risultanze istruttorie, esamina le memorie difensive degli interessati, ne dispone l'audizione e delibera la proposta ai competenti organi dell'IVASS di sanzione disciplinare ovvero di archiviazione del procedimento.

Nel 2018 sono stati avviati 147 nuovi procedimenti disciplinari. Le due Sezioni del Collegio hanno tenuto complessivamente 54 adunanze.

Sulla base delle delibere del Collegio, l'Istituto ha adottato 225 provvedimenti disciplinari, -6,6% rispetto ai 241 nel 2017.

Tavola VI.9

Esito dei procedimenti – per tipo di provvedimento e per sezione di appartenenza degli intermediari destinatari - 2018						
<i>(unità e valori percentuali)</i>						
Esito	Sez. A Agenti	Sez. B Broker	Sez. E Collaboratori	Totale	Incidenza % 2018	Incidenza % 2017
Archiviazione	9	6	19	34	15,1	22,4
Richiamo	20	4	12	36	16,0	13,3
Censura	16	20	44	80	35,6	38,6
Radiazione	22	18	35	75	33,3	25,7
Totale	67	48	110	225	100,0	100,0

Le radiazioni e le censure rappresentano la quota più rilevante dei provvedimenti disciplinari, pari al 68,9% a fronte del 64,3% nel 2017.

2.2. - Tipologie di violazioni sanzionate

Tra le condotte che hanno dato luogo a provvedimenti di radiazione di **intermediari** si confermano in prevalenza:

- la mancata rimessa alle imprese o agli **intermediari** di riferimento di somme riscosse a titolo di premi, accompagnata sovente dalle omesse registrazioni degli incassi;
- la violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale derivante da mancata costituzione o non corretta gestione del conto corrente separato;
- la falsificazione di documentazione contrattuale;
- la contraffazione della firma dei contraenti;
- la comunicazione ai contraenti di circostanze non rispondenti al vero, cioè il rilascio di false attestazioni in sede di offerta contrattuale.

LE SANZIONI

I provvedimenti di censura sono stati irrogati a seguito delle seguenti principali violazioni:

- mancato rispetto delle regole di trasparenza, diligenza, correttezza e professionalità nei confronti degli assicurati;
- accettazione di contante in violazione della normativa sui mezzi di pagamento ammissibili, in particolare nel ramo vita;
- mancato rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza dei contratti offerti e degli obblighi di informativa precontrattuale.

In alcuni casi, in linea con l'orientamento consolidato del Collegio di garanzia e in applicazione dell'art. 62, co. 3, del Regolamento *ISVAP* n. 5/2006, è stata irrogata la sanzione immediatamente inferiore rispetto a quella edittale, tenuto conto di circostanze soggettive e oggettive quali la modesta entità, per numero o per importo, delle violazioni accertate, ovvero dei comportamenti di ravvedimento operoso dell'intermediario, volti a porre rimedio alle irregolarità accertate.

Si conferma il consolidato orientamento di avviare procedimenti e adottare provvedimenti disciplinari anche nei confronti di *intermediari* che, sebbene non più iscritti al *RUI* al momento della segnalazione dell'illecito all'*IVASS* (perché cancellati su richiesta o colpiti da precedenti provvedimenti di radiazione), erano tuttavia iscritti al momento della violazione.

PAGINA BIANCA

 LA CONSULENZA LEGALE

VII. - LA CONSULENZA LEGALE
1. - L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Rispetto al 2017, l'attività di consulenza legale nell'IVASS ha trattato nel 2018 un numero di atti costante: con 356 pareri è stata fornita agli Organi di Vertice e ai Servizi dell'Istituto assistenza e supporto giuridico nello svolgimento delle attività istituzionali, a tutela della coerenza delle scelte operative con il quadro giuridico di riferimento.

Tavola VII.1

Soggetti richiedenti atti di consulenza - 2018	
	(numero)
Vertici e Segreteria di Presidenza e del Consiglio	26
Vigilanza prudenziale	11
Normativa e politiche di Vigilanza	21
Vigilanza Intermediari	99
Tutela del Consumatore	89
Gestione risorse	36
Sanzioni	16
Ispettorato	6
Liquidazioni coatte	8
Studi e gestione dati	8
Corte di Giustizia UE (questioni pregiudiziali)	11
Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	3
D'ufficio	7
Altri richiedenti	15
Totale	356

*Il contenzioso***2. - IL CONTENZIOSO**

Secondo le previsioni dello Statuto, l'Ufficio Consulenza Legale rappresenta e difende in giudizio l'Istituto con i propri legali, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici presso l'Ordine di Roma.

Nel 2018 sono stati incardinati 56 nuovi affari contenziosi, inclusi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato e i contenziosi in appello, con un rilevante incremento delle nuove posizioni rispetto al 2017 (+40%).

Tavola VII.2

Affari contenziosi incardinati nel 2018 – ricorsi per materia	
	<i>(numero)</i>
Provvedimenti di vigilanza (imprese)	2
Provvedimenti di vigilanza (intermediari)	8
Sanzioni amministrative pecuniarie	17
Sanzioni disciplinari	8
Prove d'idoneità iscrizione al RUI	1
Personale	8
Ricorsi in appello	4
Altri	8
Totale	56

Tavola VII.3

Ricorsi avverso sanzioni amministrative pecuniarie, per destinatario (2018)	
	<i>(numero)</i>
Sanzioni irrogate a imprese	9
Sanzioni irrogate a intermediari	10
Totale	19

Pronunzie significative a conferma di orientamenti precedenti o con profili di nuovo rilievo

Sanzioni amministrative pecuniarie – erogazione della prestazione ai beneficiari in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito (violazione dell'art. 183 CAP) – principio di legalità – principio di leale collaborazione e vicinanza della prova – principio di proporzionalità – cumulo di sanzioni.

Risulta coerente con il principio di legalità espresso dall'art. 1 della L. n. 689/1981 la sanzione irrogata per l'erogazione della prestazione ai beneficiari in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito. L'art. 183, c. 1, lett. a) CAP, infatti, contempla una regola di condotta sufficientemente delineata, chiara e comprensibile laddove impone alle imprese di assicurazioni di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati". Si tratta di clausole generali cui si devono uniformare gli operatori del settore, corrispondenti ad altrettanti canoni fissati in diritto civile, il cui contenuto può essere etero-integrato mediante rinvio agli accordi tra le parti. La previsione contrattuale di pagamento della prestazione assicurativa entro il termine contrattualmente stabilito, costituisce appunto